

Schema di delibera di Assemblea

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO UNICO GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI URBANI PER IL BACINO VENEZIA.**

**Visti**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- la legge Regione Veneto n. 3 del 2000, dell'art. 7 commi 1 lettera b) e 3;
- l'art. 3, comma 4, della legge regionale 31.12.2012, n. 52, in base alla quale *"Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infra provinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino"*;
- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino ai sensi dell'art. 9 co. 2, i seguenti compiti:
  - *"lett f. individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale"*;
  - *"lett g. approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente"*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. testo Unico Ambientale;
  - in particolare quanto disposto all'art. 198 co.2 secondo cui: ***"I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:***
    - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;*
    - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
    - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ((...)) al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*
    - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);*
    - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*

*f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento”;*

- l'art. 24 comma 4 dell'aggiornamento del Piano regionale Rifiuti approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022, all. A che prevede “tra le competenze dei Consigli di bacino, a specificazione di quanto già previsto dall'art. 3, comma 6, LR 52/2012,[...], l'approvazione del regolamento di gestione dei rifiuti urbani unico per il bacino di competenza”;

#### **Richiamate**

- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 6 del 14 giugno 2021 con cui era stato adottato ai sensi dell'art. 7 co. 3 della L.R.V. n. 3/2000 il **Regolamento tipo per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia**;
- la deliberazione di Comitato di bacino n. 9 del 20.05.2022 avente ad oggetto “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio - Approvazione allegato C denominato **“Linee operative per l'effettuazione di servizi di raccolta dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico”**;
- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 4 del 14 aprile 2022 per la Qualità servizio rifiuti urbani ai sensi della deliberazione Arera 15/2022/R/rif., con la quale vengono introdotti dal 1° gennaio 2023 nuovi standard minimi tecnici e contrattuali a carico di Comuni e Società affidatarie dei servizi di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di migliorare il servizio e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale;
- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 14 del 15 novembre 2022 avente ad oggetto l'“Avvio del procedimento per l'approvazione del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani unico per il bacino Venezia” vista la nuova competenza attribuita ai Consigli di bacino ai sensi dell'art. 24 comma 4 dell'aggiornamento del Piano regionale Rifiuti approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022, all. A);
- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 16 del 16 dicembre 2022 avente ad oggetto “Iter procedurale e istruttorio al fine dell'approvazione del Regolamento Unico di gestione dei rifiuti urbani: aggiornamento degli indirizzi dell'Assemblea di Bacino assunti con deliberazione n. 14 del 15 novembre 2022”;
- **la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 21 del 19.12.2023 che ha approvato il Regolamento Unico per la gestione associata dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia, e gli allegati A) - Sanzioni uniche riferimento tipo di bacino, e allegato B) - Centri di raccolta (gestione e utilizzo dei centri di raccolta);**

#### **Posto in evidenza**

- il parere favorevole espresso dall'Avvocatura della Città metropolitana di Venezia nel corso dell'istruttoria del regolamento, acquisito con nota prot. 943 del 13.10.2023, in merito all'iter procedurali di approvazione definito all'art. 51 del regolamento di che trattasi, ritenendo che: “La proposta contenuta nell'art. 51 rappresenta un “compromesso” a livello amministrativo attraverso il ricorso ad un istituto valorizzato, anche in sede costituzionale, quale quello della concertazione; viene, quindi, fatta salva la potestà formale degli enti territoriali da intendersi rappresentativi nell'ambito della valorizzazione di specificità non necessariamente ricadenti nelle politiche dell'Ambito comune Fermo restando l'iniziativa dell'Assemblea di Bacino, indirizzata verso l'implementazione dei livelli di efficacia ed economicità nella gestione del servizio comune, eventuali fattispecie apparentemente non in linea con i contenuti del

Regolamento possono essere risolte quindi nell'ambito del confronto amministrativo proceduralizzato e a carattere paritario tra Assemblea di Bacino e singolo Ente comunale.

- che l'art 51 del regolamento ha stabilito che il regolamento di gestione dei rifiuti urbani fosse approvato dapprima dall'Assemblea di bacino e a seguire da ciascun Consiglio Comunale con una c.d. "approvazione in recepimento" senza che potessero esser effettuate modifiche sostanziali;
- **che l'art 51 del regolamento ha altresì stabilito per i successivi eventuali aggiornamenti del Regolamento Unico di Bacino di gestione associata dei rifiuti urbani potrà essere portato in approvazione dell'Assemblea di bacino e non richiederà la procedura di recepimento nei Consigli Comunali in virtù di quanto espressamente previsto all'Art. 51 co. 4 che recita come segue: "L'approvazione del Regolamento da parte di ciascun Comune si intende comprensiva dell'attribuzione al Consiglio di Bacino della competenza ad adottare revisioni regolamentari che si rendano necessarie a seguito di modifiche normative in materia. A tal fine il Consiglio di Bacino e il gestore del servizio assicurano adeguata concertazione con i Comuni";**
- che, a tal fine l'Assemblea, con deliberazione n.21 del 19.12.2023 sopra citata, ha approvato a tal fine:
  - di richiamare l'art 51 nella parte in cui i comuni demandano all'approvazione di future modifiche all'Assemblea di bacino previa procedura di condivisione con i comuni in funzione di una regolazione unitaria di bacino;
  - di proseguire l'iter partecipato con le associazioni di categoria per la condivisione del documento in un'ottica di collaborazione e reciproco supporto;

**Dato atto**

- che a seguito dell'approvazione del Regolamento Unico per la gestione associata dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia e relativo allegato B) - Centri di raccolta (gestione e utilizzo dei centri di raccolta, avvenuto con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 21 del 19.12.2023, i comuni del Bacino Venezia hanno provveduto ad approvare in recepimento con propria deliberazione consiliare il medesimo regolamento unico di gestione dei rifiuti urbani;
- che, come riepilogato nella seguente tabella, ad eccezione del comune di Jesolo, per il quale il medesimo è in corso di disamina e recepimento, tutti i comuni hanno approvato in recepimento il Regolamento Unico per la gestione associata dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia:

comune	PROT. RICEZIONE	DELIBERA CC N. DEL
ANNONE VENETO	1142/2024	n. 4 del 05.03.2024
CAMPAGNA LUPIA	576/2024	n. 06 del 18.03.2024
CAMPOLONGO MAGGIORE	470/2024; 1167/2024; 1213/2024	n. 7 del 22.04.2024
CAMPONOGARA	571/2024	n. 52 del 21.03.2024
CAORLE	516/2024	n. 21 del 14.03.2024

CAVALLINO TREPORI	363/2024	n. 13 del 05.03.2024
CAVARZERE		n. 15 del 27.03.2024
CEGGIA	139/2024	n. 4 del 30.01.2024
CHIOGGIA	876/2024; 1139/2024	n. 14 del 25.03.2024
CINTO CAOMAGGIORE	418/2024	n. 11 del 04.03.2024
CONA		n. 5 del 27.03.2024
CONCORDIA SAGITTARIA	401/2024	n. 5 del 27.02.2024
DOLO	611/2024	n. 15 del 29.02.2024
ERACLEA	499/2024	n. 4 del 14.03.2024
FIESSO D'ARTICO	287/2024	n. 7 del 08.02.2024
FOSSALTA DI PIAVE	400/2024	n. 9 del 28.02.2024
FOSSALTA DI PORTOGRUARO	438/2024	n. 8 del 12.03.2024
FOSSÒ	474/2024	n. 1 del 16.02.2024
GRUARO	420/2024 -709	n. 3 del 15.03.2024
IESOLO		
MARCON	366/2024	n. 4 del 22.02.2024
MARTELLAGO	471/2024 -570/2024	n. 11 del 22.03.2024
MEOLO	598/2024	N. 5 del 14.03.2024
MIRA	1146/2024- 1159/2024	n.35 del 05.08.2024
MIRANO	507/2024 -829/2024	n. 19 del 03.04.2024
MOGLIANO VENETO	324/2024	n. 3 del 06.02.2024
MUSILE DI PIAVE	190/2025	n. 04 del 06.02.2025
NOALE	504/2024	N. 6 del 12.03.2024
NOVENTA DI PIAVE	43/2025	n. 65 del 24.12.2024
PIANIGA	1009/2024	N. 48 del 27.06.2024
PORTOGRUARO	1286/2024	n. 33 del 30.09.2024
PRAMAGGIORE		n. 02 del 14.03.2024
QUARTO D'ALTINO	803/2024	N. 7 del 14.03.2024
SALZANO	1137/2024	n. 05 del 20.02.2024
SAN DONA' DI PIAVE	527/2024	n. 22 del 26.03.2024
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	505/2024	n. 21 del 28.03.2024
SAN STINO DI LIVENZA	402/2024	n. 7 del 27.02.2024
SANTA MARIA DI SALA	810/2024	n. 3 del 14.03.2024
SCORZÈ	436/2024	n. 18 del 4.03.2024
SPINEA	352/2024	n. 7 del 07.03.2024
STRA	964/2024	n. 8 del 19.04.2024
TEGLIO VENETO	480/2024	n. 6 del 12.03.2024
TORRE DI MOSTO	385/2024	n. 7 del 29.02.2024
VENEZIA	951/2024	n. 31 del 13.06.2024
VIGONOVO	1041/2024	n. 9 del 28.03.2024

- che per gli aggiornamenti del regolamento unico tutti i Comuni, ad eccezione di Jesolo per il quale è in corso l'istruttoria per il recepimento, è sufficiente l'approvazione espressa dall'Assemblea di Bacino;

### Considerato

- che vi sono delle modifiche normative da recepire e vi è la necessità di dare risposta anche a esigenze del territorio, il regolamento deve essere oggetto di alcuni aggiornamenti riguardanti:
  1. Sfalci e potature (e alcune specificità per i giardinieri);
  2. Fuoriuscita dal servizio da parte delle utenze non domestiche;
  3. Ritiro ingombranti su chiamata per il centro storico del Comune di Venezia;
  4. Aggiornamento dell'art. 15, comma 7 per fornitura dei contenitori individuali di cui il gestore valuta e accoglie l'istanza dell'amministratore o di tutti i condomini a fronte di un pagamento di un corrispettivo.

### **Considerato il primo motivo di aggiornamento, si rileva**

- che con la conversione del Decreto-legge n. 153 del 17 ottobre 2024 ("DL Ambiente") ad opera della Legge n. 191 del 13 dicembre 2024 sono state introdotte **novità** inerenti alla **gestione dei rifiuti da sfalci e potature del verde**, che sono state oggetto anche di una circolare del MASE prot. 0039940 del 03.03.2025 che definisce indicazioni operative in merito;
- che le implicazioni di tali novità sono state oggetto di un confronto con l'associazione nazionale degli enti d'ambito Anea lo scorso 20 marzo;
- che è pervenuta nel corso del 2024 una richiesta dal Comune di San Michele al Tagliamento in argomento;
- *che sono pervenute alcune sollecitazioni da parte dei referenti della Confartigianato della Città Metropolitana e delle differenti aree territoriali per la gestione del verde e conseguentemente questo ente ha recentemente organizzato una riunione, svoltasi in data 27-05 u.s., per cogliere le concrete necessità del territorio;*
- che il 10 giugno 2025 si è tenuta una riunione tra Venezia Ambiente e il gestore Veritas S.p.A., già sentiti in più occasioni per valutazioni in argomento, nella quale:
  1. si è discusso delle modalità applicative per attuare quanto previsto con la circolare del Mase prot. 0039940 che prevede una tripartizione delle tipologie di conferitori del verde, ciò comportando alcune modifiche e precisazioni al regolamento unico di gestione rifiuti urbani, stante anche l'avvio dell'intercomunalità dei centri di raccolta dal 2025;
  2. il gestore ha presentato una prima versione del progetto di servizio a corrispettivo volto ad agevolare l'accesso ai giardinieri in alcuni CDR, senza che vada ad interferire con il conferimento da parte degli altri utenti, precisando che comunque va tarato in base alle richieste di adesione e pertanto nel corso del 2025 verrà testato e, se necessario, rivisto e corretto;

### **Pertanto**

- si propone di modificare l'art 21 e 22 del regolamento ed il relativo suballegato B avente ad oggetto i Centri di raccolta, rimandando a quanto esposto nella riunione del 13 giugno 2025 e che risulta inserito in evidenza negli allegati A) regolamento e B) CDR alla presente deliberazione;
- di cogliere l'occasione per aggiornare la formulazione di alcune disposizioni dell'allegato B comprese quelle riportate nella tabella di cui all'art 14, senza modificare i limiti preesistenti, e per inserire alcune tipologie di rifiuti.

### **Nonché**

- in forza del contratto di servizio il gestore se autorizzato, nei limiti di quanto indicato nelle specifiche autorizzazioni della C.M.V., ad avviare il servizio di conferimento del rifiuto verde a corrispettivo nelle stazioni di travaso di Portogruaro, Chioggia e Jesolo al fine di coprire maggiormente le esigenze del servizio sul territorio, previo confronto e necessario

aggiornamento del gestore Veritas S.p.A. con la C.M.V. delle autorizzazioni vigenti, poiché sono in corso di verifica da parte del gestore i limiti di accessibilità alle medesime;

**Considerato il secondo motivo di aggiornamento, si evidenzia**

- che l'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 è stato modificato dall'art 27 della L. 16 dicembre 2024, n. 193 (Legge concorrenza 2023)

**Pertanto**

- si coglie l'occasione di modificare nel Regolamento anche l'art. 12 rubricato "Autonomo avvio a recupero e riciclo dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche";
- che, essendo imminenti altri aggiornamenti in materia, si è semplificato il contenuto dell'articolo 12 rimandando la disciplina dei termini e delle modalità di fruizione di tale facoltà a quanto previsto nei regolamenti per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva o del tributo di ciascun Comune (per i quali si prevede di avviare un tavolo di lavoro per gli aggiornamenti da effettuarsi).

**Considerato il terzo motivo di aggiornamento, si dà atto**

- che risulta opportuno modificare l'articolo 16 co. 7 avente ad oggetto il servizio di raccolta su chiamata degli ingombranti per il comune di Venezia che recitava: *"Nel centro storico di Venezia e isole il servizio di raccolta a chiamata sia per le utenze domestiche che non domestiche viene reso dal gestore fino a **6 metri cubi**, per un massimo di **6 chiamate** effettuate dall'utente nel corso di ogni anno solare. L'utente in base ai quantitativi di rifiuti da ritirare (e comunque fino a 6 mc) può usufruire del diritto alle 6 chiamate, eventualmente anche in tre soluzioni con ritiri **fino a 2 metri cubi**"* si modifica come segue: *Nel centro storico di Venezia e isole il servizio di raccolta a chiamata sia per le utenze domestiche che non domestiche viene reso dal gestore fino a **6 metri cubi**, per un massimo di **6 chiamate** effettuate dall'utente nel corso di ogni anno solare, ciascuna **per un massimo di 1 metro cubo**.*
- che tale modifica si rende necessaria poiché la tipologia di asporto è manuale con carretto e, pertanto usurante, ed inoltre questa modalità consente di intercettare più richieste delle utenze del centro storico, dato il limite logistico del mezzo natante utilizzato;

**Considerato il quarto motivo di aggiornamento, si dà atto**

- che risulta opportuno modificare l'articolo 15 co. 7 avente ad oggetto la fornitura di contenitori individuali per condomini costituiti da oltre 7 unità immobiliari, solo a fronte di una domanda da parte dell'amministratore o di tutti i condomini e relativo accoglimento dell'istanza da parte del gestore compatibilmente con la propria organizzazione logistica ed a fronte del pagamento di un corrispettivo;

**Ne consegue**

- che è necessario provvedere ad aggiornare contestualmente la Carta qualità del servizio approvata con deliberazione di Assemblea di Bacino 15 del 16.12.2022 aggiornata con deliberazione di Assemblea di Bacino n. 23 del 17 dicembre 2024;

**Visto**

- che, nell'ambito dell'istruttoria concernente la terza modifica relativa al servizio di raccolta degli ingombranti, è stata analizzata con il gestore la situazione generale dei ritiri, si è evinto che talora il servizio viene richiesto anche quando non risulti necessario ovvero per oggetti che possono essere caricati in un'autovettura e conferiti ai centri di raccolta intercomunali;
- che si ritiene quindi opportuno inserire un ulteriore comma all'art 16 per chiarire quanto segue: co. 10: *Il servizio di raccolta su chiamata viene attivato qualora l'utente si trovi*

*nell'indisponibilità di trasportare, con propri mezzi, il rifiuto voluminoso al Centro di raccolta. Gli utenti sono tenuti, in tutti i casi in cui è possibile, a conferire i rifiuti voluminosi direttamente al Centro di raccolta.*

### **Tenuto conto**

- che in data 13 giugno u.s. è stata svolta una riunione con i comuni del bacino, convocata con nota prot. n. 777 del 06.06.2025, per dare adeguata concertazione agli enti interessati prima dell'approvazione in Assemblea delle modifiche regolamentari e del progetto di servizio a corrispettivo per i giardinieri
- che i comuni partecipanti hanno attivamente interagito ponendo quesiti e suggerimenti ai quali si è data risposta;

### **Dato atto**

- che il progetto a corrispettivo del verde acquisito al ns prot. n. 833 del 19.06.2025, redatto dal gestore Veritas S.p.A. su richiesta di questo ente in forza del contratto di servizio sottoscritto tra le parti;
- che il gestore ha individuato alcuni centri di raccolta idonei in via sperimentale con orari dedicati e/o con prenotazione;
- che per favorire una adeguata dislocazione logistica ha previsto il conferimento anche presso le stazioni di travaso di Portogruaro, Jesolo e Chioggia previa verifica che non vi siano impedimenti particolari indicati nell'autorizzazione della C.M.V.;
- che nelle stazioni di travaso i giardinieri per accedervi, una volta verificata la percorribilità, oltre alla documentazione indicata per l'accesso ai CDR all'art 21 co. 4 lett. c) devono altresì utilizzare il **Formulario Identificazione Rifiuti (FIR)**;

### **Ritenuto pertanto**

- di aggiornare il regolamento nei seguenti articoli n. 1 esclusivamente per richiamare l'approvazione dell'aggiornamento dell'assemblea, n. 12, n. 15 co. 7, n. 16 co 7, n. 21 e 22 nonché l'allegato B) e di aggiungere l'art. 16 co. 10 per le ragioni espresse sopra e di correggere eventuali refusi nel testo del regolamento, come da email conclusiva ad esito dell'incontro con i comuni del 13.06.2025, acquisita al ns prot. n. 809 del 16.06.2025;
- di approvare il progetto del gestore Veritas S.p.A. acquisito in una prima versione in data 12.06.2025 e pervenuto ufficialmente in data 19 giugno 2024;
- di darne adeguata pubblicità presso i comuni e le associazioni di categoria, demandando al Comitato di Bacino eventuali modifiche al servizio nonché all'importo del corrispettivo previsto a seguito di ulteriori valutazioni da effettuarsi decorso un periodo di sperimentazione e di benchmark con le altre realtà confinanti;

### **Per tutto quanto sopra**

- si intende procedere, ai sensi di quanto disposto all'art. 24 comma 4 dell'aggiornamento del Piano regionale Rifiuti approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022, nelle modalità stabilite all'art. 51 del Regolamento all'approvazione del primo aggiornamento del Regolamento Unico per la gestione associata dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia, di cui all'Allegato 1) del presente provvedimento e relativi allegati **A) - Sanzioni uniche riferimento tipo di bacino**, il cui contenuto resta invariato, e allegato **B) - Centri di raccolta** (gestione e utilizzo dei centri di raccolta) che viene aggiornato come sopra specificato;

**Dato atto** dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa (ex art. 49 TUEL);

Tutto ciò premesso e considerato

## L'ASSEMBLEA DI BACINO

### DELIBERA

- 1) di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di richiamare l'art 51 del regolamento unico di gestione associata dei rifiuti urbani del bacino Venezia nella parte in cui i comuni demandano all'approvazione di future modifiche all'Assemblea di bacino previa procedura di condivisione con i comuni in funzione di una regolazione unitaria di bacino;**
- 3) di approvare, ai sensi di quanto disposto all'art. 24 comma 4 dell'aggiornamento del Piano regionale Rifiuti approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022, il primo aggiornamento del Regolamento Unico per la gestione associata dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia, di cui all'**Allegato 1**) del presente provvedimento e relativi allegati A) - Sanzioni uniche riferimento tipo di bacino, *il cui contenuto resta invariato*, e allegato B) - Centri di raccolta (gestione e utilizzo dei centri di raccolta) che viene aggiornato come specificato in premessa, a seguito di una condivisione con il gestore Veritas S.p.A. ed i comuni del bacino;
- 4) di aggiornare, conseguentemente la **Carta qualità del servizio** in particolare per la parte inerente allo standard del ritiro dei rifiuti ingombranti voluminosi per coordinarsi alla modifica prevista all'art 16 c. 6 dedicato al centro storico del Comune di Venezia;
- 5) di stabilire che il Regolamento Unico per la gestione associata dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia aggiornato diventerà efficace per tutti i Comuni del bacino Venezia *ad eccezione del comune di Jesolo, per il quale il medesimo è in corso di disamina e recepimento*, per quanto descritto in premessa, decorsi 15 gg dalla pubblicazione della presente deliberazione nell'albo pretorio del Consiglio di bacino Venezia Ambiente;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione e relativi allegati ai Comuni del Bacino Venezia **ricordando che non è necessaria alcuna approvazione da parte dei propri organi in recepimento affinché il Regolamento divenga efficace nel territorio del bacino Venezia** ai sensi dell'articolo 51 del regolamento medesimo richiamato in premessa al fine di consentire a ciascun Comune del bacino di pubblicare il regolamento aggiornato anche nel proprio sito istituzionale;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione al gestore in modo che provveda alla pubblicazione nel proprio sito e provveda ad aggiornare la Carta Qualità per quanto previsto al precedente punto 4);
- 8) di approvare il progetto del servizio per i giardinieri e la tariffa a corrispettivo ricevuto via email in data 19 giugno 2025 e acquisito al ns. prot. n. 833 del 19.06.2025 (**allegato 2** alla presente deliberazione) dandone adeguata pubblicità e demandando al Comitato di bacino eventuali modifiche al servizio nonché all'importo del corrispettivo previsto a seguito di ulteriori valutazioni da effettuarsi decorso un periodo di sperimentazione e di benchmark con le altre realtà confinanti;
- 9) **di darne adeguata pubblicità presso i comuni e le associazioni di categoria, demandando al Comitato di Bacino eventuali modifiche al servizio nonché all'importo del corrispettivo previsto a seguito di ulteriori valutazioni da effettuarsi decorso un periodo di sperimentazione e di benchmark con le altre realtà confinanti;**
- 10) di dare mandato al Direttore di provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente all'adozione del presente provvedimento;
- 11) di pubblicare il presente provvedimento nell'Amministrazione trasparente del sito dell'ente ai sensi del d.lgs. 33/13 e s.m.i. e nell'Albo pretorio on line.